

CCXLI SEDUTA*(POMERIDIANA)***GIOVEDÌ 6 OTTOBRE 1988****Presidenza del Vicepresidente PIRETTA****INDICE**

Disegno di legge: "Modifica della legge regionale 14 settembre 1987, n. 37 'Norme per l'attuazione del diritto allo studio nelle Università della Sardegna'" (466) e della proposta di legge Fadda Paolo, Randazzo, Tidu, Atzeni: "Modifica alla legge regionale 14 settembre 1987, n. 37 'Norme per l'attuazione del diritto allo studio nelle Università della Sardegna'" (467). (Discussione e approvazione del testo unificato):

FADDA PAOLO	11397
SCIOLLA	11398
FADDA FAUSTO, Assessore della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport	11399-11401
DEIANA	11401
(Votazione segreta)	11404
(Risultato della votazione)	11404
Legge regionale 20 luglio 1988: "Politica attiva del lavoro" (CCXLIII), rinviata dal Governo. (Continuazione e fine della discussione ed approvazione di o.d.g.):	
SERRA PINTUS	11382
COGODI, Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale	11382-11384-11395
TAMPONI	11383-11395
SABA	11385-11389
MELONI	11387-11389
PUBUSA	11388
(Votazione a scrutinio segreto emendamento	

n. 7)	11396
(Risultato della votazione)	11396
(Votazione segreta)	11404
(Risultato della votazione)	11404
Sull'ordine dei lavori:	
FADDA FAUSTO, Assessore della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport	11397

La seduta è aperta alle ore 17 e 35.

MOI, Segretaria, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del 21 luglio 1988, che è approvato.

Continuazione e fine della discussione sulla legge regionale 20 luglio 1988: "Politica attiva del lavoro" rinviata dal Governo (CCXLIII)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la continuazione della discussione sulla legge regionale 20 luglio 1988: "Politica attiva del lavoro," rinviata dal Governo.

Si dia lettura dell'articolo 28.

MOI, Segretaria:

Art. 28

Organi

1. Sono organi dell'Agenzia:

- a) il Presidente del comitato del lavoro;
- b) l'Ufficio di presidenza;
- c) il comitato del lavoro;
- d) il direttore.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento.

Se ne dia lettura.

MOI, *Segretaria*:

Emendamento sostitutivo totale Pubusa - Serri

L'articolo 28 è sostituito dal seguente:

"1. Sono organi dell'Agenzia:

- a) il Comitato del lavoro;
- b) l'ufficio di presidenza del Comitato del lavoro;
- c) il direttore". (2)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento ha facoltà di illustrarlo.

PUBUSA (P.C.I.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Serra Pintus. Ne ha facoltà.

SERRA PINTUS (D.C.). Onorevole Presidente soltanto per dire che mi sono molto meravigliata della presentazione di questo emendamento, visto che l'assessore Cogodi stamane ha giustificato il fatto di non accogliere un emendamento della Democrazia Cristiana dicendo che, tra l'altro, c'era un accordo fra tutti i gruppi per non presentare emendamenti. Quindi questa per me è una novità e vorrei sapere dall'Assessore come la pensa.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore del lavoro.

COGODI (P.C.I.), *Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale*. Dirò come la pensa l'Assessore e come la pensa la Giunta su questo emendamento, presentato dal presidente della prima Commissione, che

ha stamane illustrato la ragione per cui riteneva di dover presentare un paio di emendamenti, di adattamento formale della legge, rispetto ai quali la Giunta esprime parere favorevole, senza che ciò significhi modificare in nulla l'atteggiamento della Giunta stessa, la quale ha proposto, invece, che il Consiglio riapprovi la legge senza modifiche, laddove non vi siano connessioni con rilievi formulati dal Governo.

Questa modifica invece ha connessione con il terzo rilievo formulato dal Governo, cioè sull'asserita incompatibilità della funzione di Assessore della Regione con l'espletamento di altro ufficio pubblico.

Noi abbiamo chiarito - e mi pare che anche nell'intervento di parte democristiana, stamane, sia stato condiviso questo atteggiamento - che questa presunta incompatibilità non esiste, perché una cosa è l'ufficio pubblico che abbia la sua autonomia possibilità di esplicazione, altra cosa è presiedere un comitato che è diretta espressione della Regione stessa. Peraltro abbiamo ricordato, *ad abundantiam*, che l'unica legge regionale istitutiva di un'agenzia del lavoro per ora esistente nel panorama giuridico italiano, che è quella del Friuli-Venezia Giulia, giustamente prevede che il consiglio di amministrazione (non un comitato per il lavoro, dunque, ma, ripeto, il consiglio di amministrazione di quell'agenzia) ovviamente è presieduto dall'Assessore del lavoro di quella Regione.

Tuttavia come nel testo della legge sono residue alcune forme espressive la cui correzione non modifica per niente la sostanza del testo (principalmente nell'articolo 28 e nel successivo articolo 33, nel quale si fa riferimento ad un presidente dell'agenzia, mentre nell'attuale architettura normativa non c'è più un'agenzia, bensì un comitato per il lavoro). Per prudenza si è ritenuto di dover modificare questa dizione, non essendoci nessun bisogno che si ritenga che il presidente del comitato del lavoro sia un organo dell'agenzia.

Pare del tutto sufficiente dire che organi dell'agenzia sono il comitato del lavoro e il direttore, che hanno funzioni autonome, e, dal punto di vista organizzativo interno, l'ufficio di presidenza del comitato.

Quindi il parere della Giunta è favorevole all'emendamento, in ordine al quesito posto dal-

l'onorevole Serra Pintus, la risposta è che vi è connessione con i motivi del rinvio e quindi si è interamente dentro la logica di accogliere gli emendamenti in relazione ai motivi del rinvio ed invece di ritenere non utile e non opportuno modificare la legge nelle parti per le quali non vi è osservazione da parte del Governo o connessione con quelle osservazioni.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 2. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 29.

MOI, Segretaria:

Art. 29

Composizione del Comitato del lavoro

1. Il Comitato del lavoro dell'Agenzia è composto da:

a) l'Assessore regionale del lavoro e della formazione professionale o un suo delegato in qualità di presidente;

b) tre rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale;

c) tre rappresentanti designati dalle associazioni dei datori di lavoro pubblici e privati, maggiormente rappresentative a livello regionale;

d) un rappresentante designato dalle associazioni cooperativistiche maggiormente rappresentative a livello regionale;

e) un rappresentante designato dalle associazioni degli artigiani maggiormente rappresentative a livello regionale;

f) un rappresentante designato dalle associazioni dei commercianti maggiormente rappresentative a livello regionale;

g) un rappresentante designato dalle associazioni agricole maggiormente rappresentative a livello regionale;

h) sei esperti nominati dal Consiglio regionale con voto limitato a quattro;

i) il direttore dell'ufficio regionale del lavoro;

l) il dirigente dell'ufficio problemi del lavoro dell'Assessorato regionale del lavoro e della formazione professionale;

m) il direttore del Centro di programmazione;

n) il consigliere di parità nominato presso la Commissione regionale per l'impiego;

o) il direttore dell'Agenzia.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

MOI, Segretaria:

Emendamento aggiuntivo Tamponi - Atzeni - Baghino - Fadda P. - Oppi - Serra Pintus - Tidu - Becciu - Saba - Soro - Zurru - Deiana - Loretto - Mulas - Onida - Secci - Sechi - Atzori A. - Manunza

"Art. 29

Dopo la lettera o) aggiungere:

"p) tre rappresentanti degli Enti locali designati congiuntamente dalle sezioni regionali dell'ANCI, UNCEM, UPI" ". (7)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento ha facoltà di illustrarlo.

TAMPONI (D.C.). Signor Presidente, onorevoli colleghi, questo emendamento è una riproposta, in quanto su questo argomento c'eravamo già soffermati in sede di approvazione della legge. Purtroppo questo emendamento non trovò allora accoglimento da parte della Giunta; ulteriori motivi, nati nel frattempo, ci spingono a riproporlo.

Ci siamo ulteriormente convinti, con maggiore forza e decisione, che da una legge come questa non possano assolutamente mancare dei riferimenti agli enti locali: sono centinaia di comuni in Sardegna, quattro province e decine di comunità montane che operano ormai sul territorio ed intervengono attivamente, e direi incisivamente, sulle modalità di sviluppo e sulla creazione di possibilità di lavoro, e quindi sullo stesso mercato del lavoro. Fa testo, credo, quello che diceva stamane l'Assessore in merito ai progetti presentati in base

all'articolo 92 della legge finanziaria e fa testo quanto abbiamo potuto vedere ultimamente in Commissione programmazione in merito alla presentazione dei progetti relativi alla legge numero 64; cioè l'ente locale si fa sempre più parte attiva, si fa, direi, elemento trainante dello sviluppo e della ricerca di occasioni di nuovo impiego.

Ulteriori esperienze, che per esempio la Commissione industria è andata facendo in questi giorni in Spagna e in particolare in Francia, valutando ed osservando zone di reindustrializzazione, hanno dimostrato come l'ente locale si stia facendo, in questi Paesi della Comunità Economica Europea, sempre più presente ed incisivo proprio sulle politiche del lavoro.

Noi riteniamo pertanto, non solo per un motivo ideale, di dover riproporre all'attenzione della Giunta e del Consiglio la possibilità che, anche alla luce della revisione dell'articolo 6, sia data alle associazioni degli enti locali la possibilità di designare alcuni rappresentanti (ci stiamo limitando ad una rappresentanza simbolica, cioè uno per i comuni, uno per le comunità montane e uno per le province) nel comitato del lavoro.

Questo volevamo riproporre, e credo che ogni altra discussione sia superflua; siamo tutti addetti ai lavori, sappiamo benissimo ciò che si è detto, ciò che si è elaborato, ciò che si è dibattuto in materia e lo riproponiamo con la stessa fermezza, ma anche con la certezza che il dibattito che è scaturito possa aver convinto qualcuno dell'opportunità di rivedere una precedente posizione.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore del lavoro, formazione professionale cooperazione e sicurezza sociale.

COGODI (P.C.I.), Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale. Per quanto già detto non solo dalla Giunta, ma per quanto già detto dal Consiglio regionale, che sul punto si è già pronunciato col voto nel corso della prima lettura di questa legge, la Giunta ritiene di non poter accogliere l'emendamento così com'è. Tuttavia, siccome di questa questione si è fatto argomento di discussione e anche di vivacizzazione del confronto politico, io voglio

ricordare che, nella proposta originaria che la Commissione consiliare prese in esame, i rappresentanti istituzionali della Regione nel comitato del lavoro (allora si chiamava consiglio di amministrazione dell'agenzia) erano previsti in numero di tre.

Poi si è andati all'allargamento fino al numero di sei dei rappresentanti diretti del Consiglio regionale, già creando una situazione nella quale questo comitato del lavoro comincia ad essere, più che un comitato di derivazione delle forze sociali, un comitato che è riequilibrato con le rappresentanze istituzionali.

L'idea di aggiungere altri tre rappresentanti istituzionali vuol dire che, in buona sostanza, questo comitato è più un comitato di derivazione istituzionale che di derivazione delle forze sociali. Cioè si modifica nella sostanza un equilibrio, ma giacché questa questione degli enti locali è questione che tutti abbiamo ritenuto aperta, se davvero si vuole perseguire una soluzione in questi termini, io credo che possa ritrovarsi una possibilità di soddisfacimento, però non aggiungendo altri componenti istituzionali a quelli che già sono previsti. Non dimentichiamo che, in relazione a questa legge, esiste anche un confronto aperto con le forze sociali, sindacali, imprenditoriali e professionali; quindi modificazioni sostanziali in tal senso coinvolgono anche la credibilità della Regione nei confronti delle forze sociali.

Pertanto mi permetto di avanzare una proposta, richiedendo che si sospenda momentaneamente la votazione dell'articolo 29 e che i gruppi politici approfondiscano la praticabilità dell'ipotesi che vi sia una riduzione a tre del numero dei rappresentanti diretti del Consiglio regionale, cioè che il Consiglio regionale ritenga di far posto, all'interno della rappresentanza istituzionale dell'ordinamento autonomistico, che si compone di Regione e di enti locali, ai rappresentanti degli enti locali; insomma, che rimangano sei i rappresentanti istituzionali, tra i quali tre di diretta espressione della Regione e tre su designazione delle associazioni unitarie degli enti locali.

In questo modo si avrebbe una soluzione vera, non modificando gli equilibri che sostanzialmente il Consiglio ha già definito. In tal senso ho voluto anticipare sin d'ora con una opinione di

questo tipo chiedendo che momentaneamente, se è possibile Presidente, si sospenda la votazione dell'articolo 29 in modo che eventualmente possa approfondirsi questa questione.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Saba. Ne ha facoltà.

SABA (D.C.). Prima che si sospenda l'esame dell'articolo 29, vorrei richiamare l'attenzione sulla lettera a) di questo articolo, dove si dice che il Comitato del lavoro è presieduto o dall'Assessore o da un suo delegato.

Che cosa vuol dire "un suo delegato", visto che di solito noi scriviamo "un funzionario della settima o ottava fascia del medesimo Assessorato"? Vuol forse dire che, magari fra tre o quattro anni, potrà saltare fuori un Assessore che sceglie un "suo" delegato?

Mi sembra che qui si debba precisare che la volontà di tutti è che l'Assessore possa delegare soltanto un funzionario del suo Assessorato.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, sospendiamo l'esame dell'articolo 29, come richiesto dall'assessore Cogodi.

Si dia lettura dell'articolo 30.

MOI, *Segretaria*:

Art. 30

Nomina e durata

1. Il Comitato del lavoro è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta, e dura in carica quattro anni.

2. In caso di dimissioni o di cessazione per qualunque motivo i nuovi componenti sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale.

3. La mancata o ritardata designazione da parte delle organizzazioni di cui al precedente articolo 29 di alcuno dei componenti il Comitato non pregiudica la costituzione dell'organo, a condizione che sia stata nominata la metà più uno dei componenti medesimi.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 31.

MOI, *Segretaria*:

Art. 31

Modalità di funzionamento

1. Il Comitato del lavoro si riunisce in seduta ordinaria ogni due mesi. Può essere convocato in seduta straordinaria quando ne facciano richiesta almeno un terzo dei componenti.

2. Funge da segretario un funzionario dell'Agenzia designato dal direttore.

3. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza di almeno la metà dei componenti. Le deliberazioni sono adottate con la maggioranza dei presenti ad eccezione di quelle concernenti lo statuto e le sue modifiche, per le quali è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

4. Previo parere favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti possono essere ammessi a partecipare alle sedute del Comitato del lavoro, senza diritto di voto, esperti esterni, ovvero altri rappresentanti di categorie interessate, limitatamente agli argomenti dell'ordine del giorno per i quali è stata richiesta la loro presenza.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 32.

MOI, *Segretaria*:

Art. 32

Compiti

1. Il Comitato del lavoro propone all'Assessore del lavoro per le ulteriori determinazioni della Giunta regionale:

- il regolamento interno e le sue modifiche;
- il progetto di piano triennale e di specificazione annuale degli interventi di cui al precedente articolo 5;

- i bilanci di previsione annuali, pluriennali e consuntivi del fondo di cui al successivo articolo 46;

- il contingente di personale necessario per il funzionamento dell'Agenzia;

- la nomina del direttore dell'Agenzia;

- la adozione delle delibere in materia di incarichi, consulenze professionali e convenzioni con i privati;

- la adozione delle delibere di approvazione dei progetti e di erogazione dei contributi previsti dalla presente legge.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 33.

MOI, Segretaria:

Art. 33

Ufficio di presidenza

1. L'ufficio di presidenza è composto:

a) dal presidente dell'Agenzia che lo presiede;

b) da due vice presidenti eletti dal Comitato del lavoro con voto limitato ad uno;

c) da tre membri eletti dal Comitato del lavoro con voto limitato a due.

2. L'ufficio di presidenza è convocato dal presidente. Per la validità delle sedute è richiesta la maggioranza assoluta dei componenti. Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

3. L'ufficio di presidenza predispone l'ordine del giorno dei lavori del Comitato e adotta i prov-

vedimenti che siano delegati dal Comitato stesso.

4. Nei casi di necessità ed urgenza e qualora non sia possibile convocare il Comitato, l'ufficio di presidenza adotta i provvedimenti di competenza del Comitato stesso, ad eccezione degli atti a contenuto generale, sottoponendoli a ratifica in occasione della prima seduta del Comitato.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

MOI, Segretaria:

Emendamento sostitutivo parziale Pubusa - Serri

Il titolo dell'articolo è così sostituito:

"Ufficio di presidenza del Comitato del lavoro".

La lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) dal presidente del Comitato del lavoro che lo presiede". (3)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento ha facoltà di illustrarlo.

SERRI (P.C.I.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale.

COGODI (P.C.I.), *Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale*. La Giunta accoglie l'emendamento.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'articolo 33. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 34.

MOI, *Segretaria*:

Art. 34

Comitato tecnico di valutazione

1. E' istituito presso l'Agenzia il comitato tecnico di valutazione, composto da sette membri esterni, nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale previa deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale del lavoro.

2. I componenti il comitato sono scelti tra esperti in materie economiche e aziendali.

3. Il comitato ha compiti di consulenza in ordine alla valutazione tecnica degli interventi finanziati ai sensi della presente legge. In particolare formula pareri obbligatori sulla rispondenza delle attività per le quali è stato richiesto il finanziamento con le indicazioni del piano triennale e dei programmi di attività dell'Agenzia.

4. Il comitato formula, inoltre, proposte ed osservazioni sulle modalità di coordinamento del piano triennale con gli altri strumenti della programmazione regionale.

5. Il rapporto di consulenza è regolato da apposita convenzione. La convenzione è deliberata dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore del lavoro e dovrà prevedere, in relazione all'entità e qualità delle prestazioni ivi determinate, un compenso di ammontare complessivamente non superiore alla metà dell'indennità prevista per i Presidenti degli enti regionali del primo gruppo.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Meloni. Ne ha facoltà.

MELONI (P.S.d'Az.). Signor Presidente, onorevoli colleghi, intervengo molto brevemente, anche in questo caso, per illustrare alcune considerazioni che nascono dal testo elaborato dalla Commissione, che modifica quello precedente, in relazione ai rilievi da parte del Governo. In particolare le mie osservazioni riguardano il quinto comma di questo articolo, laddove si stabilisce che il compenso dovuto agli esperti che fanno parte

del comitato tecnico non dovrà superare complessivamente la metà dell'indennità prevista per i presidenti degli enti regionali del primo gruppo. Il rilievo del Governo in effetti faceva riferimento ad una generica indicazione dei compensi, che sarebbe in contrasto con un articolo della Costituzione, e allora la Commissione ha pensato bene di ancorare la misura dei compensi a quella prevista dalle leggi regionali per gli enti del primo gruppo, accompagnando peraltro la formulazione di questo nuovo testo con una relazione, a firma del Presidente della stessa Commissione, che contiene delle valutazioni che meritano qualche considerazione.

In particolare, l'articolo di cui parliamo prevede che il comitato tecnico di valutazione sia formato da esperti nominati dall'amministrazione; però sembra di capire che, almeno da parte di chi ha formulato questo articolo, ci siano dei dubbi sulla capacità della Giunta di individuare dei veri esperti, tanto che nella relazione si dice che, per soddisfare il rilievo del Governo e per calmierare gli esborsi da parte dell'amministrazione in favore di veri o sedicenti esperti, in effetti si deve stabilire un qualche limite. Non si capisce se, essendo il compenso per gli esperti dimezzato rispetto all'indennità prevista per i presidenti degli enti, i primi vengono in qualche modo considerati esperti dimezzati.

Io non credo che queste valutazioni possano essere condivise dall'Assemblea o dalla Giunta, e tutto sommato direi che debbono preoccupare l'Assemblea e in particolare chi parla, perché sembra quasi di capire che esiste un senso diffuso di preoccupazione o di diffidenza espresso dai membri della Commissione verso i cosiddetti esperti che dovrebbero far parte del comitato di valutazione.

Tutto questo a mio parere dovrebbe essere oggetto di serie riflessioni, anche perché in un successivo articolo vengono stabiliti i compensi spettanti ai componenti del comitato del lavoro ed anche in questo caso si fa riferimento, però in misura piena (e direi anche, forse, con qualche imprecisione che occorrerebbe eliminare) alle indennità previste per gli enti, mentre io credo che sarebbe opportuno precisare che ci si riferisce ai compensi spettanti ai componenti i Consigli di

amministrazione degli enti di primo grado, perché l'attuale formulazione della norma si presta ad interpretazioni contraddittorie e soprattutto in contrasto con lo spirito e con la reale volontà del legislatore.

Queste considerazioni io volevo fare, perché non capisco la differenza che si è voluta stabilire tra componenti del comitato di valutazione e componenti del comitato del lavoro.

In ogni caso, ripeto, anche le motivazioni con le quali si è posto un tetto al compenso previsto per gli esperti del comitato di valutazione credo che siano un errore, e credo che questo punto debba essere approfondito: laddove si dice che il compenso è determinato, al momento della convenzione, in base alle prestazioni che vengono richieste, non ha senso poi dire che gli stessi compensi dovrebbero essere legati ad una misura predeterminata, ma che non ha lo stesso riferimento, quale quella di non superare la metà rispetto all'indennità dovuta ai componenti degli enti del primo gruppo.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Pubusa. Ne ha facoltà.

PUBUSA (P.C.I.). Signor Presidente, onorevoli colleghi, vorrei rispondere brevemente alle perplessità del collega Meloni, anche se già stamattina, nella mia relazione avevo illustrato questo punto. In effetti noi abbiamo inteso, da un lato, accogliere il rilievo del Governo, in quanto effettivamente si rendeva opportuno limitare la discrezionalità dell'esecutivo nella determinazione dei compensi agli esperti, fissando un criterio che fosse abbastanza determinato. Abbiamo ritenuto di dover assumere come punto di riferimento i presidenti degli enti regionali del primo gruppo, poiché, in base a innumerevoli e ripetute affermazioni anche di questo Consiglio, si è ritenuto che i presidenti di questi enti devono essere scelti fra persone particolarmente qualificate. Quindi la Commissione ha instaurato una sorta di parallelismo tra i presidenti, persone esperte, e gli esperti che vengono chiamati a far parte della Commissione.

Si è fatta poi un'ulteriore considerazione: mentre il presidente di un ente regionale è impegnato a tempo più o meno pieno, avendo la rap-

presentanza e la responsabilità dell'ente, l'esperto che invece viene chiamato a far parte di questa Commissione ha un impegno che può essere continuativo, ma che comporta sicuramente una continuità e soprattutto una responsabilità inferiore rispetto a quella del presidente di un ente del primo gruppo.

Pertanto abbiamo ritenuto, sulla base di questi parallelismi e di queste argomentazioni, di poter fissare, in modo che ci è sembrato razionale, il compenso in misura pari alla metà di quanto annualmente viene percepito dai presidenti degli enti regionali del primo gruppo. A me sembra che, dovendo fissare, in base anche alla restante legislazione regionale, un criterio obiettivo, questo ragionamento non faccia una grinza sotto il profilo logico.

Per quanto riguarda poi le affermazioni contenute nella relazione, il collega Meloni ovviamente non le deve imputare all'Assessore o alla Giunta, ma le deve imputare a chi le ha scritte, e in questo caso l'imputato sono io. E dico subito che ovviamente non si fa riferimento all'Assessore qui presente, poiché il sottoscritto, per antica amicizia, non solo di partito, con il collega Cogodi, ha perfetta fiducia nei criteri che egli adotterà nella nomina dei commissari. Ma poiché il collega Cogodi, come tutti noi, ricopre la carica *pro tempore* (e io mi auguro che la ricopra il più a lungo possibile!), è chiaro che si deve tener conto del costume che in generale si è instaurato in questa materia, e quindi di possibili utilizzi della norma in modo diverso da quello contenuto nella previsione astratta. Quindi queste considerazioni certamente non vogliono esprimere nessuna sfiducia nei confronti dell'assessore Cogodi.

Questa è la spiegazione della norma, e mi rendo conto che può o meno soddisfare: anche noi ne abbiamo discusso e abbiamo avuto problemi, però il criterio che si è adottato è un criterio che, almeno nelle intenzioni e nelle motivazioni, vuole essere obiettivo. D'altra parte, ripeto, noi abbiamo ritenuto che sia giusto far sì che, all'attività che viene prestata in favore dell'amministrazione da parte di esperti, corrisponda un esborso da parte dell'amministrazione che sia equo, e soprattutto che sia sempre proporzionato alla quantità e alla qualità dell'impegno, e quindi non possa rappre-

sentare per così dire, un indebito corrispettivo o un indebito arricchimento.

Da questo punto di vista la norma ci sembra del tutto razionale e del tutto logica, e quindi pensiamo che debba essere accolta dal Consiglio, così come è stata accolta dalla Commissione.

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare l'onorevole Saba. Ne ha facoltà.

SABA (D.C.). Signor Presidente, se non mi sbaglio, i presidenti degli enti regionali "di serie A", che qui vengono richiamati, prendono sui 2 milioni al mese.

PUBUSA (P.C.I.). Con gli ultimi aumenti, 3 milioni.

SABA (D.C.). Netti o lordi?

Non dobbiamo avere pudore a parlare di queste cose perché sono denari pubblici. Se sono 3 milioni netti, la disposizione è già accettabile; se sono 3 milioni lordi, a me sembra che se chiediamo a degli esperti in materia economica e finanziaria di lavorare per un mese intero per esaminare e dare pareri per poi ricevere un milione e cento, un milione e centocinquanta, un milione e duecentomila lire, non so chi sarà disposto a farlo. Gente di buona volontà, che è disposta anche a lavorare per mezzo milione al mese, ne troveremo, ma non certamente gente professionalmente affermata e capace.

E invece, la legge, dopo aver detto che i componenti del comitato sono scelti tra esperti in materie economiche e aziendali, aggiunge che il comitato ha compiti di consulenza in ordine alla valutazione tecnica degli interventi finanziati, e in particolare formula pareri obbligatori sulla rispondenza delle attività per le quali è stato richiesto il finanziamento con le indicazioni del piano triennale e dei programmi di attività dell'agenzia; il comitato formula inoltre proposte e osservazioni sulle modalità di coordinamento del piano triennale con gli altri strumenti della programmazione regionale.

E' vero che sarà aiutato dagli uffici dell'agenzia, in particolare dall'ufficio studi e ricerche e dall'ufficio ispettivo, che ha il compito di accertare,

secondo le modalità che saranno definite dal regolamento interno dell'agenzia, la sussistenza dei requisiti richiesti per l'ammissione ai benefici previsti dalla legge, prima e durante il godimento degli stessi, ma l'ufficio ispettivo si rivolge all'aspetto burocratico, non a quello tecnico, economico, finanziario e di validità aziendale.

Io mi chiedo, onorevoli colleghi, se questi componenti esterni del comitato tecnico di valutazione lavoreranno di meno o di più dei componenti del comitato del lavoro. La norma dovrebbe essere che si paga la responsabilità e si paga il lavoro, e a me sembra che, in un'agenzia a regime, il comitato tecnico di valutazione debba lavorare e lavorare molto.

PUBUSA (P.C.I.). Anche i presidenti degli enti lavorano.

SABA (D.C.). Certo che lavorano, e nessuno gli sta togliendo nulla. Si tengano i tre milioni lordi, se ce li hanno, ma non mi sembra assiomatico che ci si debba riferire proprio a loro. Intanto non sappiamo se i tre milioni siano netti o lordi e questo è importante, perché con la decurtazione fiscale di oggi, dire che uno prende tre milioni lordi o prende tre milioni netti non è la stessa cosa. Tanto più che, oltre la ritenuta d'acconto a carico dell'ente, dobbiamo considerare l'aumento dell'aliquota IRPEF, e quindi a me sembra che, facendo i conti della serva, non si possano retribuire così degli esperti veri; o ci stiamo preparando a chiamare dei galoppini di partito?

Portiamo l'indennità al 70 o al 60 per cento di quella dei presidenti degli enti, perché questo è un lavoro tecnico: c'è da stare seduti al tavolino, leggersi le relazioni, guardarsi le tabelle, fare degli studi e stendere pareri. A me sembra che sia un lavoro continuativo, per cui ho fatto le mie osservazioni e voi vi assumete la responsabilità di una scelta che, a mio avviso, non è assolutamente congrua rispetto a quelli che sono i compiti del comitato. Infine, sotto l'aspetto puramente formale, direi che deve essere precisato se si tratta di un compenso mensile o di un compenso annuale.

MELONI (P.S.d'Az.). Mi consente di fare una precisazione, signor Presidente?

PRESIDENTE. Prego, onorevole Meloni.

MELONI (P.S.d'Az.). Vorrei solo rispondere all'onorevole Pubusa che io non intendevo assolutamente imputare né l'Assessore né il presidente della Commissione né il relatore. Ero solo preoccupato per le considerazioni che ho letto nella relazione sulla misura stabilita per le indennità in relazione con la nomina di sedicenti esperti.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'articolo 34. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 35.

MOI, *Segretaria*:

Art. 35

Il collegio dei revisori

1. Il controllo sulla gestione del fondo di cui al successivo articolo 46 è affidato ad un collegio dei revisori dei conti così composto:

- da un magistrato della sezione regionale della Corte dei Conti per la Sardegna - presidente;
- da un funzionario dell'Assessorato regionale del lavoro e da un funzionario dell'Assessorato regionale della programmazione e bilancio - componenti.

Per ognuno dei suddetti tre componenti è designato un supplente.

2. Il collegio è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta regionale medesima e dura in carica per quattro anni.

3. I membri del collegio possono partecipare alle sedute del Comitato senza diritto di voto.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 36.

MOI, *Segretaria*:

Art. 36

Compensi

1. Ai componenti il Comitato del lavoro, il collegio dei revisori dei conti e l'ufficio di presidenza spettano le indennità previste per gli enti del primo gruppo del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 13 novembre 1986, n. 165, nonché i rimborsi previsti per gli amministratori di enti regionali.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 37.

MOI, *Segretaria*:

Art. 37

Ordinamento degli uffici

1. L'Agenzia per lo svolgimento dei suoi compiti istituzionali si articola nei seguenti settori operativi:

- a) amministrativo e contabile;
- b) osservatorio del lavoro;
- c) studi e ricerche;
- d) ispettivo.

2. Ad ogni settore è preposto un responsabile.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 38.

MOI, *Segretaria*:

Art. 38

Direttore dell'Agenzia

1. Per lo svolgimento dei compiti di organizzazione interna, di attuazione delle risoluzioni conclusive del comitato e dei deliberati della Giunta regionale, ai sensi del precedente articolo 32, è preposto un direttore dell'agenzia. In relazione ai suddetti compiti il direttore adotta i necessari provvedimenti formali.

2. Il Direttore dell'Agenzia è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale previa deliberazione della Giunta regionale medesima, con le modalità di cui al precedente articolo 32.

3. Il direttore è scelto tra il personale della pubblica amministrazione o personale estraneo alla medesima, in possesso di elevata professionalità e pluriennale comprovata esperienza nel campo delle politiche del lavoro.

4. L'incarico è conferito per un triennio ed è rinnovabile nel modo previsto nel secondo comma del presente articolo.

5. Se estraneo alla pubblica amministrazione, il direttore è assunto con contratto a tempo determinato di diritto privato.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 39.

MOI, Segretaria:

Art. 39

Settore operativo e contabile

1. Il settore operativo e contabile ha il compito di curare tutti gli affari di carattere amministrativo e contabile dell'Agenzia.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di

parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 40.

MOI, Segretaria:

Art. 40

Osservatorio del mercato del lavoro

1. L'osservatorio del mercato del lavoro ha il compito di:

a) rilevare, elaborare ed aggregare i dati relativi alle unità produttive, agli occupati, disoccupati, all'andamento demografico ed ai flussi di manodopera che si verificano nella Regione sia nel settore privato che in quello pubblico;

b) compiere analisi sull'organizzazione del lavoro e sull'evoluzione delle professionalità anche ai fini della predisposizione della relazione di cui alla lettera b) del terzo comma dell'articolo 26;

c) compiere indagini, studi e ricerche sui problemi connessi alla politica del lavoro, alla occupazione ed alla formazione professionale;

d) svolgere ogni altro compito ritenuto utile per l'osservazione del mercato del lavoro.

2. L'attività dell'osservatorio si conforma ai principi stabiliti nelle convenzioni stipulate tra la Regione autonoma della Sardegna ed il Ministero del lavoro, ed è attuata in collaborazione con tutti gli organismi statali e regionali che operano nello stesso campo, nel rispetto del principio generale di riservatezza.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 41.

MOI, Segretaria:

Art. 41

Settore operativo studi e ricerche

1. Il Settore operativo studi e ricerche cura l'elaborazione del piano triennale e dei programmi di attività dell'Agenzia. Svolge attività di ricerca in tutte le materie attinenti alle politiche attive del lavoro avvalendosi, ove necessario, di consulenze ed incarichi.

2. Il Settore operativo svolge inoltre tutte le iniziative di ricerca necessarie per il funzionamento degli altri servizi.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 42.

MOI, Segretaria:

Art. 42

Servizio ispettivo

1. Il servizio ispettivo ha il compito di accertare, secondo modalità che saranno definite dal regolamento interno dell'Agenzia, la sussistenza dei requisiti richiesti per l'ammissione ai benefici previsti dalla presente legge, prima e durante il godimento degli stessi.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 43.

MOI, Segretaria:

Art. 43

Personale dell'Agenzia

1. Per il suo funzionamento l'Agenzia regionale del lavoro si avvale:

a) di personale appartenente al ruolo unico regionale assegnato temporaneamente all'Agenzia su richiesta del Direttore, che indica altresì i profili professionali del personale da utilizzare nell'ambito dei suoi servizi;

b) di personale assunto con contratto di diritto privato a tempo determinato, anche a part-time, secondo uno schema di contratto predisposto dall'Agenzia del lavoro ed approvato dalla Giunta regionale;

c) di consulenze ed incarichi professionali affidati, anche mediante convenzione, ad enti pubblici e privati ed a cooperative.

2. Al personale assegnato temporaneamente si applicano le norme sullo stato giuridico del ruolo di appartenenza.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 44.

MOI, Segretaria:

Art. 44

Trasmissione delle deliberazioni

1. Il Presidente della Giunta regionale trasmette, entro 15 giorni, alla competente Commissione consiliare, le deliberazioni della Giunta medesima relative alle assunzioni, consulenze e incarichi professionali di cui all'articolo 43.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 45.

MOI, Segretaria:

TITOLO IV

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 45

Disposizioni per la prima applicazione della legge

1. I componenti del comitato del lavoro dell'Agenzia sono nominati entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Al fine di favorire l'avvio delle politiche attive del lavoro l'Agenzia predispone, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 5, un piano-stralcio per il 1989 entro il 1° novembre 1988.

3. In attesa della piena operatività delle misure previste dalla presente legge, è autorizzato un ulteriore stanziamento di lire 26.500.000.000, limitatamente all'anno 1988, per il finanziamento degli interventi nel settore della produzione dei beni e servizi previsti dall'articolo 10 della legge regionale 7 giugno 1984, n. 28, e successive modifiche ed integrazioni.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 46.

MOI, Segretaria:

Art. 46

Fondo per l'attuazione degli interventi

1. Per l'attuazione degli interventi da attuare tramite l'Agenzia, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad istituire apposita contabilità speciale denominata "Fondo per l'attuazione degli interventi dell'Agenzia regionale del lavoro".

2. Alla contabilità di cui al precedente comma affluiscono gli specifici stanziamenti iscritti nel bilancio della Regione.

3. I rapporti con gli istituti tesoreri, derivanti dall'istituzione della predetta contabilità speciale, sono regolati con una convenzione stipulata ai termini della normativa vigente.

4. Gli interessi attivi maturati sul conto acceso per l'istituzione della contabilità speciale sono fatti affluire, annualmente, al bilancio regionale.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 47.

MOI, Segretaria:

Art. 47

Norma finanziaria

1. Le spese per l'attuazione della presente legge sono valutate in lire 26.700.000.000 per l'anno 1988 ed in lire 34.870.000.000 per gli anni successivi.

2. Nel bilancio della Regione per l'anno 1988 sono apportate le seguenti variazioni:

In diminuzione

03- STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DELL'ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO E ASSETTO DEL TERRITORIO

Capitolo 03016 -

Fondo speciale per fronteggiare spese correnti dipendenti da nuove disposizioni legislative (art. 30 della L.R. 5 maggio 1983, n. 11, e art. 3 della legge finanziaria)

lire 26.700.000.000

mediante riduzione per lire 14.000.000.000 e per lire 12.700.000.000 rispettivamente dalle riserve previste ai punti 4 e 6 della Tabella A) allegata alla legge finanziaria per l'anno 1988.

*In aumento***10- STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DELL'ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE****Capitolo 10137-01**

Contributi in conto capitale alle cooperative e società giovanili per lo svolgimento di attività finalizzate alla produzione di beni e di servizi, con esclusione dei settori agricolo, dell'acquacoltura e del turismo; contributi agli stessi organismi in conto giovani soci effettivamente impiegati nell'attività lavorativa (art. 10, L.R. 7 giugno 1984, n. 28)

lire 21.200.000.000

Capitolo 10143 -

Concorso negli interessi sui mutui concessi alle cooperative e società giovanili che intraprendono e svolgono attività finalizzate alla produzione di beni o di servizi (art. 10, primo comma, L.R. 7 giugno 1984, n. 28; art. 89, L.R. 27 giugno 1986, n. 44)

lire 5.300.000.000

Capitolo 10144 -

(Di nuova istituzione) - Cat. progr. 10.11 - 2.1.1.4.1.2.08.02 - 02.08 - Spese per il funzionamento dell'Agenzia regionale del lavoro (Titolo III della presente legge)

lire 200.000.000

Capitolo 10145 -

(Di nuova istituzione) - Cat. progr. 10.11 - 2.1.2.8.0.3.08.02 - 02.08 - Fondo per l'attuazione degli interventi dell'Agenzia regionale del lavoro (art. 46 della presente legge)

p.m.

3. All'ulteriore maggiore spesa di lire 8.170.000.000 prevista per gli anni successivi al 1988 si fa fronte col risparmio conseguente alla cessazione degli interventi di cui agli articoli 11 - così come sostituito dall'articolo 90 della legge regionale 27 giugno 1986, n. 44 - 16, 17, 18, 19, della legge regionale 7 giugno 1984, n. 28, abrogati dall'articolo 49 della presente legge.

4. Le spese per l'attuazione della presente legge fanno carico ai sopraindicati capitoli del bilancio della Regione per il 1988 ed ai corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni successivi.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

MOI, *Segretaria*:

Emendamento aggiuntivo Cogodi - Ladu Giorgio - Fadda Fausto

All'articolo 47 è aggiunto il seguente quinto comma:

"5. La spesa iscritta in conto del capitolo 10144 non utilizzata al termine dell'esercizio 1988 è conservata nel conto dei residui per essere utilizzata nell'esercizio successivo". (4)

PRESIDENTE. Per illustrare questo emendamento ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore del lavoro.

COGODI (P.C.I.), *Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale*. Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 4. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Metto in votazione l'articolo 47. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 48.

MOI, *Segretaria*:

Art. 48

Abrogazione di norme

1. Sono abrogati, a decorrere dal 1° gennaio 1989, gli articoli 11 - già sostituito dall'articolo 90 della legge regionale 27 giugno 1986, n. 44 - 16, 17, 18 e 19 della legge regionale 7 giugno 1984, n. 28, concernente: "Provvedimenti urgenti per favorire l'occupazione".

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 49.

MOI, *Segretaria*:

Art. 49

Urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Onorevoli colleghi, è rimasto da discutere l'articolo 29.

COGODI (P.C.I.), *Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale*. Sarebbe opportuno sospendere la seduta, signor Presidente.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, la seduta è sospesa.

(La seduta, sospesa alle ore 18 e 22, viene ripresa alle ore 19).

PRESIDENTE. Riprendiamo la discussione dell'articolo 29. Oltre all'emendamento aggiuntivo numero 7, di cui è stata già data lettura, a questo articolo, è stato presentato un nuovo emendamento.

Se ne dia lettura.

CHESSA, *Segretario*:

Emendamento sostitutivo parziale Saba - Serra Pintus - Becciu - Tamponi

Alla lettera a) dopo la parola "professionale" sostituire le parole "o un suo delegato" con le seguenti: "o un funzionario della carriera direttiva del medesimo Assessorato, da lui delegato,". (8)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento ha facoltà di illustrarlo.

TAMPONI (D.C.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore degli enti locali, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale.

COGODI (P.C.I.), *Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale*. La Giunta accoglie l'emendamento numero 8, perché trattasi effettivamente di una migliore specificazione della norma già approvata dal Consiglio.

Per quanto riguarda l'emendamento numero 7, su cui era stato chiesto l'accantonamento dell'articolo, la Giunta non lo accoglie, in quanto pare non siano maturate condizioni per un'intesa diversa rispetto alla precedente decisione del Consiglio.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Tamponi. Ne ha facoltà.

TAMPONI (D.C.). Signor Presidente, credo che stiamo assistendo ad un evidente scollamento fra Giunta e maggioranza. L'Assessore fa una proposta che poteva sembrare aperturista, se così si può dire, ma che in effetti andava a limitare non più l'autonomia degli enti locali, ma l'autonomia di questo consesso, del massimo consesso istituzionale della nostra Regione, andando quasi a mercanteggiare o a fare gli equilibristi, togliendo da una parte per dare ad un'altra.

Il nostro emendamento invece era proprio aggiuntivo, nella forma e nella sostanza, perché non crediamo che il numero di componenti del comitato stabilito dalla Giunta e dalla maggioranza sia un numero perfetto e che passare da 23 e 26

non modificherebbe certamente la sostanza, ma consentirebbe agli enti locali di partecipare alla programmazione della politica attiva del lavoro.

Credo che si commenti da solo l'atteggiamento della Giunta, un atteggiamento ulteriore di diniego della partecipazione degli enti locali a questo importante momento di programmazione e di intervento sulle politiche attive del lavoro; lo commenteranno in particolare i rappresentanti degli enti locali.

Noi non possiamo che prenderne atto e chiedere comunque la votazione a scrutinio segreto dell'emendamento numero 7.

PRESIDENTE. Sapete che la richiesta deve essere appoggiata da almeno dodici consiglieri.

(Dodici consiglieri della Democrazia Cristiana si levano in piedi).

La richiesta è accolta. Prima però deve essere votato l'emendamento numero 8. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto ora in votazione il testo dell'articolo. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Votazione a scrutinio segreto

PRESIDENTE. Passiamo ora alla votazione a scrutinio segreto dell'emendamento numero 7 all'articolo 29.

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti	58
votanti	58
maggioranza	30
favorevoli	22
contrari	36

(Il Consiglio non approva).

(Hanno preso parte alla votazione: Aresti-Atzeni-Atzori Angelo- Atzori Villio-Baghino-Barra-nu-Becciu-Cabras-Canalis-Catte-Chessa-Cocco-Cogodi-Cossu-Cuccu-Dadea-Deiana-Fadda Fausto-Fadda Paolo- Ladu Leonardo-Lai-Lorelli-Loretto-Mannoni-Manunza-Marracini-Meloni-Mereu Orazio-Mereu Salvatorangelo-Moi-Muledda-Murgia-Onida-Onnis-Oppl-Orrù Italo-Ortu Vello - Palmas - Pes-Pili-Piretta-Planetta-Porcu-Pubusa - Ruggeri - Saba - Satta -Sciolla-Sechi-Serra Pintus-Serri-Soro-Tamponi-Tarquini-Tidu-Uras-Zurru).

PRESIDENTE. E' pervenuto alla Presidenza un ordine del giorno. Se ne dia lettura.

CHESSA, Segretario:

Ordine del giorno Serri-Zurru-Orrù-Puligheddu-Mereu S.-Onnis- Catte sull'affermazione delle forze democratiche in Cile.

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

Appreso l'esito del voto sul referendum nel Cile, che, nonostante le intimidazioni e le minacce, ha coraggiosamente espresso, a maggioranza, la contrarietà al mantenimento della dittatura militare;

esprime sentimenti di solidarietà per il popolo cileno, che durante questi terribili 15 anni di dittatura, ha lottato per difendere i valori universali di libertà e democrazia;

FA VOTI

affinché, nei giorni difficili che certamente verranno, le istituzioni, i partiti e i movimenti democratici sappiano esprimere con forza le necessarie solidarietà perché questa conquistata democrazia che tanto è costata al popolo cileno, non venga insidiata e la ricostruzione del sistema di libertà abbia luogo in tempi brevi, senza violenze e nel rispetto della volontà popolare. (1)

PRESIDENTE. Poiché l'ordine del giorno è stato presentato dopo la chiusura della discussione generale, non può essere illustrato.

Metto in votazione l'ordine del giorno. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

La votazione finale a scrutinio segreto della legge rinviata avrà luogo a fine seduta.

Sull'ordine dei lavori

FADDA FAUSTO (P.S.I.), *Assessore della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport*. Domando di parlare sull'ordine dei lavori, signor Presidente.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FADDA FAUSTO (P.S.I.), *Assessore della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport*. Chiederei alla cortesia del Consiglio e del signor Presidente di invertire l'ordine del giorno e discutere ora il testo unificato del disegno di legge numero 466 e della proposta di legge numero 467, che riguardano una modifica alla legge regionale sul diritto allo studio nelle Università della Sardegna.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, la richiesta è accolta.

Discussione e approvazione del testo unificato del disegno di legge "Modifica della legge regionale 14 settembre 1987, numero 37: 'Norme per l'attuazione del diritto allo studio nelle Università della Sardegna'" (466) e della proposta di legge Fadda Paolo-Randazzo-Tidu-Atzeni: "Modifica della legge regionale 14 settembre 1987, numero 37: 'Norme per l'attuazione del diritto allo studio nelle Università della Sardegna'" (467)

PRESIDENTE. Passiamo dunque alla discussione del testo unificato del disegno di legge numero 466 e della proposta di legge numero 467, che recano entrambi il titolo: "Modifica della legge regionale 14 settembre 1987, numero 37: 'Norme

per l'attuazione del diritto allo studio nelle Università della Sardegna'".

Dichiaro aperta la discussione generale. E' iscritto a parlare l'onorevole Paolo Fadda. Ne ha facoltà.

FADDA PAOLO (D.C.). Signor Presidente, onorevoli colleghi, accetto volentieri l'invito, rivoltomi adesso dall'assessore Fadda, a svolgere un intervento breve. E' però necessario almeno sottolineare che sono passati solo alcuni mesi da quando tutto il Consiglio regionale salutò con gioia l'approvazione della legge numero 37, e già nascono difficoltà nella sua applicazione. L'Assessore e alcuni colleghi consiglieri hanno sentito sia le organizzazioni sindacali sia le organizzazioni studentesche, che hanno esposto alcune necessità urgenti di modifica.

Tutti quanti in Aula avevamo apprezzato i criteri di meritocrazia adottati per l'assegnazione degli alloggi della Casa dello studente e degli assegni di studio. Poi ci siamo accorti (e credo che sia un problema gravissimo, signor Assessore) che, seguendo i criteri che noi avevamo stabilito in legge, per una situazione eccezionale all'interno delle Università sia di Cagliari che di Sassari, non sarebbe possibile assegnare gli alloggi agli studenti, perché giustamente la legge prevede che possano partecipare ai bandi soltanto gli studenti in regola con gli esami; ebbene, da una statistica che è stata presentata dalle stesse organizzazioni sindacali risulta che una minima percentuale degli studenti delle Università della Sardegna riesce a laurearsi in corso e addirittura, in media, si raddoppia il numero di anni. Per fare degli esempi, all'interno della Facoltà di lettere sono necessari dai sette agli otto anni per poter raggiungere la laurea, rispetto ai quattro previsti.

Perciò io credo che le modifiche che noi oggi proponiamo non abbiano il significato di eliminare quei pregi che la legge numero 37 presentava, ma semplicemente quello di adattarla ad una difficilissima realtà sarda. Quali sono le vere cause che impediscono agli studenti della Sardegna di laurearsi in corso? Io non credo e non penso che le responsabilità siano soltanto degli studenti; vi debbono essere altre motivazioni, molto probabilmente all'interno dell'Università stessa.

Onorevole Assessore, se non si procede celermente ad individuare le cause che impediscono il regolare svolgimento degli studi, questa legge, che tutti abbiamo salutato con grande gioia, non raggiungerà quegli obiettivi che tutto il Consiglio regionale si era prefisso. Da qui la richiesta ufficiale da parte del Gruppo democristiano, onorevole Assessore, che immediatamente venga istituita una Commissione, in collaborazione con l'Università, per individuare e quindi eliminare le cause che impediscono il regolare svolgimento degli studi.

Qualcuno afferma che stiamo premiando gli studenti che non studiano. Però è possibile che il 95 per cento degli studenti della Sardegna non abbia la capacità di completare gli studi in corso? Io credo che vi siano altre motivazioni. Perciò chiediamo che venga istituita immediatamente questa Commissione.

Vi è poi un'altra proposta importante: che anche nella legge 37 venga eliminata l'ingiustizia della distinzione tra lavoro autonomo e lavoro dipendente. Inoltre proponiamo che almeno un quinto degli alloggi venga assegnato alle matricole.

E' difficile spiegarsi in un'Aula dove si ha fretta di terminare, perché si ha necessità di tornare a casa, e quindi si è distratti, ma io credo che gli obiettivi della legge numero 37 siano sostanzialmente migliorati dalla proposta che noi andiamo ad approvare. La D.C. ha presentato una sua proposta di legge non per polemica, ma perché, visto il disegno di legge della Giunta regionale, non abbiamo condiviso, anche qui per ragioni di giustizia, il fatto che il reddito massimo per poter presentare domanda per l'assegnazione dell'alloggio nella Casa dello studente venisse portato a 24 milioni.

Noi riteniamo che uno sbarramento ci deve essere e che, una volta eliminata la distinzione tra lavoratori autonomi e lavoratori dipendenti, il reddito di 18 milioni sia un reddito giusto, perché più eleviamo questo tetto, più vengono penalizzati gli studenti che hanno un reddito inferiore.

Queste brevi considerazioni sentivo il dovere di fare, perché l'Assessore potesse raccogliere il nostro invito. Questa legge che noi stiamo per votare, signor Assessore, io credo che non sia giusta nei confronti degli studenti meritevoli; però, se noi riusciremo a capire quali sono le cause che impediscono alla Sardegna di avere studenti che

possono laurearsi normalmente, io credo che questo mio piccolo intervento sarà servito comunque a qualcosa, perché la legge 37 abbia un'effettiva applicazione in Sardegna.

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare l'onorevole Sciolla. Ne ha facoltà.

SCIOLLA (P.C.I.). Brevemente, signor Presidente e colleghi, per ricordare che la legge sul diritto allo studio universitario è nata da un lungo lavoro che aveva dato esito unitario nella formulazione e nel voto. Quello spirito credo sia opportuno mantenere anche adesso, e mi pare che le condizioni ci siano.

Le discrepanze nella legge che abbiamo tutti quanti votato si sono manifestate probabilmente perché si trattava di una prima applicazione di una norma che forse dal punto di vista tecnico, ci risultava non del tutto chiara in tutti gli aspetti e in tutte le implicanze. E' stata da tutti riconosciuta l'opportunità di modificare le parti ispirate da un maggiore rigore, in particolare per quanto riguarda la determinazione del reddito, ed è stato accettato da tutti il criterio di depurare dalla contingenza il reddito massimo ammissibile per partecipare ai concorsi. Probabilmente su questo occorrerà fare ancora un'ulteriore riflessione, perché alcune notizie (che sarà opportuno controllare meglio) danno per ancora in vigore, nelle altre Regioni che hanno disciplinato la materia, la differenza tra redditi da lavoro dipendente e redditi da lavoro autonomo.

Probabilmente sarà opportuno inserire anche nella nostra legge un'ulteriore differenziazione, anche per la maggiore difficoltà reale ad accertare effettivamente il reddito da lavoro autonomo.

Abbiamo anche concordato (e qui le argomentazioni che portava il collega nell'intervento precedente mi trovano d'accordo) con gli studenti e le organizzazioni sindacali che sarebbe auspicabile evitare un'alta percentuale di fuori-corso, ma che evidentemente esiste una situazione, in Sardegna in particolare, che rende effettivamente disagiata e difficile riuscire a concludere nei termini temporali previsti i corsi di laurea.

Fatte queste considerazioni, è opportuno anche dire che questa valutazione sulle questioni

fondamentali è stata fatta da tutti i gruppi già nei primi giorni del luglio scorso, quando le componenti del mondo universitario chiesero incontri a tutti i gruppi e a tutti i componenti della decima Commissione. Concordammo allora di andare ad una modifica della legge sollecitando una proposta della Giunta regionale. Questo è il motivo per cui il gruppo comunista, pur avendo pronta una sua proposta di legge, ha ritenuto più opportuno, avendo già una base di discussione, non presentarla. Di fatto poi la proposta finale diverge sia da quella presentata dalla Giunta regionale, sia da quella presentata dalla Democrazia Cristiana.

Per quanto riguarda quindi le modifiche alla legge, sostanzialmente concordiamo, con il richiamo, che io facevo in precedenza, alla opportunità di rimeditare sulla possibilità di inserire una differenziazione tra reddito da lavoro dipendente e reddito da lavoro autonomo. Riteniamo anche opportuno votare l'urgenza, perché le Opere hanno già bandito i concorsi.

C'è la proposta di istituire una commissione: può essere uno strumento utile, anche se a me parrebbe comunque che la legge regionale sul diritto allo studio universitario offra già strumenti anche per svolgere quell'indagine. L'importante, ripeto, è che gli obiettivi che intendevamo e che intendiamo perseguire siano comunque raggiunti.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ortu Italo, relatore.

ORTU ITALO (P.S.d'Az.), relatore. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport.

FADDA FAUSTO (P.S.I.), Assessore della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la Giunta accoglie la proposta formulata dalla Commissione, che è analoga a quella contenuta nel disegno di legge a suo tempo presentato dalla Giunta. La Commissione consiliare compe-

tente, che ha avuto modo in questi giorni di confrontarsi con il movimento studentesco, ha deciso di percorrere la strada maestra, cioè ha deciso di apportare al precedente provvedimento legislativo, la legge numero 37, le opportune modifiche, quelle che consentono di tener conto della situazione che nel frattempo si è creata all'interno dell'Università e nel rapporto con le Opere universitarie.

Io credo che la modifica di una legge che ancora non è stata attuata completamente non debba scandalizzare nessuno; motivi economici e sociali possono portare alla modifica di provvedimenti legislativi. La legislazione vigente a mio giudizio deve interpretare e seguire queste modificazioni.

La legge accoglie le proposte contenute nel disegno di legge presentato dalla Giunta regionale. Tali proposte non stravolgevano completamente i precedenti indirizzi della legge numero 37; venivano fatti salvi in qualche modo quei principi di carattere costituzionale relativi, prima di tutto, al diritto allo studio e contemporaneamente al rispetto degli indirizzi e delle risorse da destinare – e questo va sottolineato – ai bisognosi ed a coloro che hanno diritto di studiare e però, lasciatemelo dire, anche ai meritevoli: coloro che intendono perseguire un certo indirizzo e decidono di frequentare un corso di studi portandolo a compimento nei tempi previsti.

E' evidente che le considerazioni che il collega Fadda ha riportato, e che sono state ribadite nell'intervento del collega Sciolla, meritano un approfondimento ed il numero degli alunni che si trova fuori corso oggi deve portare ad una riflessione di carattere generale, che deve impegnare prima di tutto l'Università come ente, come struttura e come istituzione e deve impegnare anche l'Assessorato della pubblica istruzione della Regione autonoma della Sardegna.

Io credo di poter accogliere la proposta del collega Fadda e del collega Sciolla della costituzione di una sorta di commissione, ma direi comunque della creazione di un rapporto diverso fra Regione e Università, che consenta di valutare più attentamente i motivi che portano ai ritardi negli studi. Saremo così in condizione di esprimere un giudizio più ponderato sull'attuazione di quella parte del

dettato costituzionale che fa riferimento ai meritevoli. A questo proposito una considerazione deve essere fatta, nel momento in cui a livello nazionale il Governo decide, per i motivi che tutti conosciamo, di limitare la spesa pubblica in alcuni settori. Io credo che anche i nuovi enti per il diritto allo studio dovranno fare una riflessione di questo tipo, perché le risorse oggi destinate al diritto allo studio, nonostante l'impegno straordinario della Regione, sono ancora troppo limitate, in relazione alla dimensione del problema, e credo quindi che debbano essere utilizzate in maniera attenta.

Colgo l'occasione che mi è data da questo intervento per rivolgere ai capigruppo consiliari l'invito a riflettere sull'esigenza di iscriverne in tempi rapidi all'ordine del giorno del Consiglio la nomina dei rappresentanti consiliari all'interno degli enti per il diritto allo studio. Questo è un adempimento importante che riguarda il Consiglio e che deve essere fatto in tempi rapidi, per consentire il funzionamento di questi enti che sono importanti e che servono a restituire democrazia all'interno dell'Università, perché in essi confluiscono le rappresentanze di tutte le realtà che sono presenti nel mondo del diritto allo studio.

Concludo quindi questo intervento dichiarandomi d'accordo sulle proposte della Commissione consiliare competente ed accogliendo anche la richiesta di votare l'urgenza avanzata dal collega Sciolla.

PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio alla discussione degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura del titolo.

CHESSA, Segretario:

TITOLO

Modifica alla legge regionale 14 settembre 1987, n. 37 - Norme per l'attuazione del diritto allo studio nelle Università della Sardegna.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di

parlare sul titolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 1.

CHESSA, Segretario:

Art. 1

1. L'articolo 22 della legge regionale 14 settembre 1987, n. 37 è sostituito dal seguente:

"Assegno di studio

L'assegno di studio è attribuito per la frequenza di un solo corso di laurea, mediante l'espletamento di un pubblico concorso, le cui modalità di svolgimento sono stabilite dal consiglio di amministrazione dell'ente.

Sono legittimati a partecipare al concorso coloro che:

a) appartengono a nuclei familiari aventi un reddito imponibile, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, non superiore a lire 18.000.000 decurtato dei trattamenti percepiti a titolo di indennità integrativa speciale o di contingenza per una cifra pari all'indennità integrativa speciale degli impiegati civili dello Stato;

b) abbiano superato il numero di esami stabilito per ogni facoltà dal consiglio di amministrazione di ciascun ERSU in applicazione degli articoli 3 e 4 della legge 14 febbraio 1963, n. 80, come modificati dall'articolo 3 commi terzo e quarto della legge 21 aprile 1969, n. 162.

Il reddito si intende comprensivo dei redditi di tutti i componenti del nucleo familiare, quale risulta dallo stato di famiglia, ed è elevabile di lire 1.000.000 per ciascun componente a carico.

L'importo dell'assegno di studio è fissato in lire 500.000 per gli studenti che appartengono a famiglia residente nel Comune ove ha sede l'Università o in località di Comune dalla quale si possa raggiungere quotidianamente la sede medesima; in lire 1.500.000 per gli altri. Il consiglio di amministrazione identifica le località dalle quali si possa raggiungere quotidianamente la sede dell'Univer-

sità, in rapporto alla distanza dal centro sede di Ateneo o ai collegamenti per il tramite dei mezzi pubblici di trasporto.

In costanza dei requisiti di cui al comma secondo l'assegno di studio è confermato sino all'ultimo anno di corso".

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Deiana. Ne ha facoltà.

DEIANA (D.C.). Signor Presidente, colleghi del Consiglio, intervengo brevemente per sottolineare che rimangono invariati i principi generali e la filosofia ispiratrice dei lavori della decima Commissione, della quale allora facevo parte, nella definizione del testo unitario della legge sul diritto allo studio. Tuttavia oggi giustamente è stata recepita un'esigenza del mondo dell'Università, che ha proposto in alcuni punti la modifica di questa legge prima ancora che venga applicata. Quindi intervengo semplicemente per chiedere garanzie per il decollo di questa legge, visto che non si modifica nemmeno la norma sui consigli di amministrazione degli ERSU, di cui occorre (come è stato chiesto ripetutamente, sia dal sottoscritto che da altri colleghi, con interrogazioni ed interpellanze) fissare la data per l'elezione dei componenti eletti dagli studenti e dai docenti. Non mi è sembrato che nell'intervento dell'Assessore questo sia stato assicurato, mentre l'Assessore sollecitava l'elezione dei membri di nomina del Consiglio regionale. Quindi, anche se il Consiglio regionale eleggesse in questa o nella prossima tornata i tre membri che competono alla nostra assemblea, l'organo resterebbe incompleto se non fosse disposta conseguentemente l'elezione degli altri componenti. Invito l'Assessore quindi a dare garanzie perché questo avvenga quanto prima, perché mi sembra che i tempi siano abbondantemente scaduti.

Non penso che si voglia fare a parole una politica universitaria e nei fatti un'altra, però, quando dobbiamo parlare di università, siamo tutti bravi, ma poi, quando dobbiamo nel concreto dare la gestione dei problemi dell'Università agli universitari, non siamo altrettanto solerti.

La legge presenta tantissime novità che aspettano applicazione e verifica e anche le modifiche che stiamo per votare possono contribuire a

migliorare il testo. Il mondo universitario aspetta un cambio di indirizzo nella politica universitaria, dal punto di vista dell'impostazione delle strutture e dei servizi e dal punto di vista anche dell'assistenza in senso generale, e sicuramente questa legge (essendo il Consiglio di amministrazione composto da 11 elementi, dei quali 7 universitari: tre studenti, tre docenti e il Rettore o un suo delegato) avrà certamente un'ottima applicazione, perché ad operare all'interno di questo Consiglio di amministrazione sarà chi lavora e chi vive giornalmente nell'Università. Quindi vorrei, Presidente, un'assicurazione da parte dell'Assessore che quanto prima verranno fissati i termini per eleggere i membri dei consigli di amministrazione degli ERSU.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'Assessore della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport.

FADDA FAUSTO (P.S.I.), Assessore della pubblica istruzione, beni culturali, informazione spettacolo e sport. Brevemente, signor Presidente, perché mi è stata rivolta una domanda e quindi vorrei dare risposta al collega Deiana.

Quasi sono invertite le parti, signor Presidente! Io voglio ricordare che l'Assessore aveva già convocato le elezioni e che erano apparsi i regolari annunci sui giornali, ma che, dopo la convocazione delle elezioni, il movimento studentesco ha preso posizione, ha sensibilizzato le forze politiche presenti in Consiglio e la stessa Commissione consiliare competente, ed è stato chiesto all'Assessore di spostare quella data, proprio perché l'assenza degli studenti nel periodo estivo avrebbe comportato difficoltà nella fase elettorale.

Perciò stiamo rideterminando la data delle elezioni, e posso dare assicurazioni al collega Deiana che, così come avevo fatto la volta scorsa, in maniera molto rapida indicherò questa data e quindi, contestualmente all'elezione dei rappresentanti consiliari, avremo la possibilità di avere l'elezione dei rappresentanti eletti in maniera democratica dalle componenti universitarie.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro domanda di parlare, pongo in votazione l'articolo 1. Chi

lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 2.

CHESSA, Segretario:

Art. 2

1. All'articolo 23 della legge regionale 14 settembre 1987, n. 37, dopo l'ultimo comma, sono inseriti i seguenti:

"Le priorità indicate al comma precedente sono specificate nel piano annuale previsto dall'articolo 19 della presente legge, mediante l'indicazione di coefficienti di reddito e di merito.

Sulla base dei coefficienti così determinati il consiglio di amministrazione di ciascun ERSU provvede alla formulazione di una graduatoria tra gli aventi diritto".

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati due emendamenti di contenuto identico. Se ne dia lettura.

CHESSA, Segretario:

Emendamento sostitutivo totale Fadda Paolo-Atzeni-Randazzo-Tidu

Emendamento sostitutivo totale Ortu Italo-Sciolla-Aresti-Cocco

L'art. 2 è sostituito dal seguente

"Art. 2

L'art. 23 della L.R. 14 settembre 1987, n. 37 è sostituito dal seguente:

Art. 23

Criteri per l'attribuzione dell'assegno di studio

L'attribuzione dell'assegno è effettuata sulla base del seguente ordine di priorità:

a) agli studenti appartenenti a famiglie di più

disagiate condizioni economiche, con particolare riferimento a quelle il cui reddito derivi da lavoro dipendente o da pensione o da lavoro autonomo le cui condizioni economiche siano equiparabili;

b) a parità di reddito, agli studenti più meritevoli in base ai voti di profitto;

c) a parità di merito, agli studenti con famiglia propria e, infine, al più anziano di età.

"Le priorità indicate al comma precedente sono specificate nel piano annuale previsto dall'articolo 19 della presente legge, mediante l'indicazione di coefficienti di reddito e di merito.

Sulla base dei coefficienti così determinati il consiglio di amministrazione di ciascun ERSU provvede alla formulazione di una graduatoria tra gli aventi diritto". (1) (2)

PRESIDENTE. I presentatori degli emendamenti hanno facoltà di illustrarli.

FADDA PAOLO (D.C.). L'emendamento numero 1 si dà per illustrato.

ORTU ITALO (P.S.d'Az.). Anche l'emendamento numero 2 si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Il parere della Giunta sugli emendamenti?

FADDA FAUSTO (P.S.I.), *Assessore della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport*. La Giunta li accoglie.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione gli emendamenti numero 1 e 2. Chi li approva alzi la mano.

(Sono approvati).

Si dia lettura dell'articolo 3

CHESSA, Segretario:

Art. 3

1. L'articolo 38 della legge regionale 14 settembre 1987, n. 37 è sostituito dal seguente:

“Norme per l'ammissione ai servizi abitativi

Alle strutture abitative si accede mediante un pubblico concorso, bandito annualmente dagli enti.

Possono partecipare al concorso per l'accesso alle strutture abitative gli studenti che risultino iscritti fino al secondo anno fuori corso e che abbiano i requisiti di reddito di cui al precedente articolo 22.

L'ammissione al concorso è subordinata alla presentazione delle autocertificazioni di cui al precedente articolo 35.

Per l'assegnazione degli alloggi il consiglio di amministrazione di ciascun ERSU procede alla formulazione di una graduatoria sulla base dei coefficienti di reddito e di merito di cui al precedente articolo 23.

Una quota degli alloggi disponibili non inferiore ad un quinto deve essere comunque riservata agli iscritti al primo anno di corso”.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 4

CHESSA, *Segretario*:

Art. 4

1. Al comma secondo dell'articolo 39 della legge regionale 14 settembre 1987, n. 37 le parole “a non oltre il secondo anno fuori corso” sono sostituite dalle seguenti “a non oltre il quarto anno fuoricorso”.

2. Al medesimo comma, dopo le parole “al costo reale”, sono inserite le seguenti “Per costo reale s'intende il costo diretto riferito a ciascun pasto”.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 5

CHESSA, *Segretario*:

Art. 5

1. Dopo l'ultimo comma dell'articolo 47 della legge regionale 14 settembre 1987, n. 37, è inserito il seguente:

“Per l'anno accademico 1988-1989, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 23 della presente legge, i coefficienti di reddito e di merito sono determinati con deliberazione della Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare”.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

CHESSA, *Segretario*:

*Emendamento aggiuntivo Ortu Italo-Fadda
Paolo-Sciolla-Cocco*

Dopo l'articolo 5 è aggiunto il seguente:

Art. 5 bis

Urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 33 dello Statuto speciale della Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione. (3)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento ha facoltà di illustrarlo.

ORTU ITALO (P.S. d'Az.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Il parere della Giunta sull'emendamento?

FADDA FAUSTO (P.S.I.), *Assessore della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport*. La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'articolo 5. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'emendamento numero 3. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Approvazione della legge regionale "Politica attiva del lavoro" rinviata dal Governo (CCXLIII) e del testo unificato del disegno di legge numero 466 e della proposta di legge numero 467

Votazioni a scrutinio segreto

PRESIDENTE. Si procede ora alla votazione a scrutinio segreto della legge regionale "Politica attiva del lavoro" rinviata dal Governo e del testo unificato del disegno di legge numero 466 e della proposta di legge numero 467.

Risultato delle votazioni

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto della legge regionale rinviata numero CCXLIII:

presenti	64
votanti	64
maggioranza	33
favorevoli	45
contrari	18
voti nulli	1

(Il Consiglio approva).

Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto del testo unificato dei progetti di legge numero 466 e 467:

presenti	64
votanti	64
maggioranza	33
favorevoli	47
contrari	17

(Il Consiglio approva).

(Hanno preso parte alle votazioni: Aresti-Atzeni-Atzori A.- Atzori V.-Baghino-Barranu-Becciu-Cabras-Canalis-Catte-Chessa-Cocco-Cogodi-Cossu-Cuccu-Dadea-Deiana-Fadda F.-Fadda P.-Falchi-Ladu G.- Ladu L.-Lai-Lorelli-Loretta-Mannoni-Manunza-Marracini-Meloni-Merella-Mereu O.-Mereu S.-Moi-Morittu-Muledda-Murgia-Onida-Onnis-Oppl-Orrù-Ortu I.-Ortu V.-Palmas -Pes-Pili-Piretta-Planetta-Porcu-Pubusa-Puligheddu-Ruggeri-Saba-Satta-Sciolla-Secci-Sechi-Serra Pintus-Serri-Soro-Tamponi-Tarquini-Tidu-Uras-Zurru).

PRESIDENTE. I lavori del Consiglio proseguiranno domani mattina alle ore 10.

La seduta è tolta alle ore 20 e 16.

DAL SERVIZIO RESOCONTI

Il Capo Servizio

Dott. Antonio Solinas